

COMUNE di BIBBIENA

Provincia di AREZZO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 23

del 03/03/1997

OGGETTO: CONCESSIONE IN USO DI LOCALI O STRUTTURE COMUNALI PER FINALITA' CULTURALI-TURISTICHE-DIDATTICHE-SOCIALI- RICREATIVE-ASSISTENZIALI-SPORTIVE - APPROVAZIONE REGOLAMENTO E SCHEMA DI CONVENZIONE.

Oggi, 03/03/97 alle ore 21,20 ed in prosieguo nella sala delle adunanze consiliari della Sede Comunale, si e' riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria di prima convocazione.

Presiede la seduta il Sig. RENZI Giorgio nella sua qualita' di Sindaco.

FATTO L'APPELLO NOMINALE RISULTANO PRESENTI ED ASSENTI :

1 RENZI GIORGIO	P		
2 FERRI FERRUCCIO	A	12 ACCIAI GIAN MARIA	P
3 INNOCENTI ALESSANDRA	A	13 GORI PIERO CARLO	P
4 BROCCHI LUCIA	P	14 CAPORALI DANIELE	P
5 RIDOLFI UGO	P	15 CHECCACCI SERENA	A
6 BALDINI GIANNI	P	16 BARACCHI GIOVANNI	P
7 BARTOLINI EZIO	P	17 BRAMI STEFANO	P
8 COREZZI ANNA	P	18 BARTOLINI PATRIZIA	P
9 GIORGI ROBERTO	P	19 PIERI ANTONELLA	P
10 PAGGETTI DEBORA	P	20 ZAVAGLI ANDREA	P
11 AGOSTINI STEFANO	P	21 CORDOVANI ENZO	P

risultano presenti n. 18 e assenti n.3.

Assessori esterni presenti: -

Scrutatori i signori Bartolini E. Zavagli Brami

Segretario generale incaricato della redazione del verbale il sig. Dante Rolando GREGORI assistito da Moneti - Panoni.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Enunciato l'argomento iscritto al n. 2 dell'o.d.g., il Presidente mette in approvazione la seguente proposta di deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto che vi e' una forte domanda da parte di Gruppi di volontariato e Associazioni locali per l'utilizzo di locali disponibili nel patrimonio immobiliare appartenenti a questo Comune o dei quali il Comune abbia comunque la disponibilita' in forza di diverso titolo giuridico, per lo svolgimento di attivita' o manifestazioni culturali didattiche, sociali, ricreative, promozionali, assistenziali, sportive, nel settore della salvaguardia della natura o dell'ambiente;

Ritenuto di provvedere all'approvazione di uno specifico Regolamento e di uno schema di convenzione per disciplinare l'uso delle strutture comunali destinate agli scopi di cui sopra e determinare i criteri, le modalita' e le condizioni di assegnazione;

Visti gli schemi del Regolamento, composto da n. 14 articoli e della convenzione composta da n. 15 articoli;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visti i pareri favorevoli espressi in data 27/02/1997, ai sensi dell'art.53 della legge 8/6/90, n.142, dal Responsabile del Servizio dr. Massimo DEL MONTE in ordine alla regolarita' tecnica e dal Segretario Comunale dr. Dante Rolando GREGORI sotto il profilo della legittimita';

Preso atto della relazione del Sindaco e degli interventi dei Consiglieri Bartolini Patrizia e Zavagli Andrea;

Con votazione UNANIME su 18 presenti e votanti;

D E L I B E R A

1) di approvare l'allegato Regolamento per la concessione in uso dei locali disponibili nel patrimonio immobiliare del Comune composto da n. 14 articoli;

2) di approvare l'allegato schema di convenzione composto da n. 15 articoli.

MDM/dm

Letto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to G. RENZI

IL SEGRETARIO
F.to D.R. GREGORI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione e' stata affissa all' albo pretorio il 13 MAR. 1997 e vi rimarra' per 15 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti dell' Art. 47, comma 1, della L.8/6/90, n. 142.

N. L.99 Reg. Pubbl.

Li' 13 MAR. 1997

IL MESSO

IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA

F.to


G. RENZI

F.to

DR. GIOVANNA NERI

La presente copia e' conforme all'originale per uso amministrativo e d'ufficio e si compone di n. 3 pagine.

Li' 13 MAR. 1997



IL SEGRETARIO
[Signature]

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione e' stata affissa all' albo pretorio comunale dal 13 MAR. 1997 al 28 MAR. 1997 e contro di essa non sono state presentate opposizioni.

Li' 13 MAR. 1997

N. L.99 Reg. Pubbl.

IL MESSO

IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA

F.to

G. RENZI

F.to

DR. GIOVANNA NERI

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione e' divenuta esecutiva, ai sensi dello:

- Art. 46, comma 1, L. 8/6/90, n. 142 il 13 MAR. 1997
(ricevuta C.R.C. n. 5224 del 19/03/97).

- Art. 47, comma 2, L. 8/6/90, n. 142 il 13 MAR. 1997
(dopo il decimo giorno di pubblicazione).

Li' [Signature]

IL SEGRETARIO

F.to
Dr. Dante - Renaldo Gregori

La presente copia e' conforme all'originale per uso amministrativo e d'ufficio e si compone di n. 3 pagine.

Li' 13 MAR. 1997

IL SEGRETARIO

Schema di convenzione per concessione in uso di locali o strutture comunali con finalità sócio-ricreativo-culturali-sportive

Art. 1 - Scopo della Concessione

Il Comune di Bibbiena , a mezzo del costituito suo Dirigente , concede in uso a con sede in , nella persona del suo legale rappresentante , Sig. , che accetta , e di seguito sarà chiamata "Concessionario" il locale o la struttura di via per lo svolgimento delle seguenti attività non aventi fine di lucro :

Art. 2 - Oggetto della concessione

La concessione in gestione per l'uso del locale o della struttura di via comprende :

- A) La struttura immobiliare ;
- B) I seguenti beni mobili :

Art. 3 - Durata della concessione

La concessione ha la durata di decorrente dal e scadente il

La fascia oraria di utilizzo della struttura è la seguente : dalle ore alle - fermo restando che l'uso stesso può essere limitato anche ad un'ora giornaliera .

Art. 4 - Canone *consuetudinario*

Il canone è fissato in £ (oltre I.V.A. se ed in quanto dovuta).

Art. 5 - Modalità di consegna e riconsegna degli immobili

I beni dovranno essere riconsegnati al termine della concessione nelle stesse condizioni , salvo il normale deperimento dell'uso .

Se altre associazioni volessero utilizzare occasionalmente la struttura, dovranno trovare un accordo con il Concessionario , il quale provvederà alla stesura di un calendario di utilizzo coordinando la propria attività con quella delle altre associazioni. Quindi trasmetterà il calendario medesimo all'Amministrazione Comunale per il prescritto nulla osta.

Art. 6 - Responsabilità del Concessionario

Per tutta la durata della concessione il Concessionario sarà considerato , a termine di legge , consegnatario responsabile e custode della proprietà comunale ad esso affidata .

Il Concessionario si obbliga ad usare i locali (e le eventuali attrezzature in esso contenute), con la massima diligenza e con tutte le cautele necessarie ad evitare danni di qualsiasi genere . Risponderà comunque per ogni danno alle attrezzature stesse , ai locali o a persone (per eventuali infortuni a terzi) ; terrà comunque sollevato il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità che dovesse derivare a persona o cosa a causa delle attività svolte all'interno della struttura la cui responsabilità non sia risalente all'Amm.ne Comunale .

Il concessionario è tenuto a segnalare, senza indugio, ogni danno alle strutture (ed agli eventuali attrezzi) al fine di determinare ipotetiche responsabilità, nonché qualsiasi situazione, impedimento o

inconveniente che possa essere ravvisato come fonte di possibile rischio, sia per le cose che per le persone. In caso di mancata segnalazione sarà ritenuto responsabile, in via esclusiva, il concessionario medesimo.

Il concessionario dovrà rifondere all'Amministrazione Comunale tutti i danni provocati alla struttura (e alle eventuali attrezzature), nella misura che sarà stabilita dall'Ufficio Tecnico Comunale, durante la concessione.

Art. 7 - Accertamenti e verifiche

Il Comune ha ampia facoltà di provvedere, nel modo che riterrà più adeguato, alla vigilanza sull'uso delle strutture (e delle eventuali attrezzature da parte del concessionario. Il personale del Comune all'uopo autorizzato può accedere alla struttura, accertare l'uso della stessa, effettuare tutte le indagini e i controlli che riterrà necessari, secondo competenza. Il concessionario è tenuto a fornire agli incaricati comunali della vigilanza e del controllo, la massima collaborazione fornendo tutti i chiarimenti necessari ed esibendo la documentazione richiesta.

In caso di accertate irregolarità, senza pregiudizio di ulteriori provvedimenti e diritti che possano competere al Comune, il concessionario dovrà immediatamente uniformarsi alle decisioni dell'incaricato Comunale.

Art. 8 - Polizza assicurativa

Il Concessionario dovrà annualmente sottoscrivere, con un primario istituto assicurativo all'uopo autorizzato a norma di legge, una polizza assicurativa con massimali definiti da parte dell'ufficio tecnico in relazione ai locali assegnati, conseguente all'attività di gestione dell'impianto per danni a "terzi" la cui responsabilità non sia risalente all'Amministrazione Comunale. Detta polizza costituisce condizione di validità ed efficacia per la presente convenzione.

Art. 9 - Utilizzo della struttura

La struttura viene messa a disposizione dell'Amministrazione Comunale su richiesta della medesima, per l'effettuazione di proprie iniziative o poste sotto il suo patrocinio o delegate dalla stessa. A tale scopo le parti definiscono congiuntamente il relativo calendario.

Nel caso che la struttura richieda la temporanea chiusura per cause eccezionali ed imprevedibili, il Concessionario non potrà accampare pretese alcuna verso il Comune.

Art. 10 - Oneri a carico del Concessionario

Il Concessionario provvederà alla pulizia dei locali medesimi al termine della propria attività od alle opere di piccola manutenzione.

Provvederà inoltre alla apertura e chiusura dell'impianto, anche dopo l'utilizzo dello stesso da parte dell'Amministrazione o di terzi autorizzati ex art. 5 e 9.

Saranno a carico del concessionario le spese per il riscaldamento nella misura concordata, sulla base del calendario di utilizzo definito fra le parti.

Art. 11 - Oneri a carico dell'ente concedente

L'Amministrazione Comunale assume a proprio carico le seguenti spese:

- manutenzioni straordinarie;
- spese di gestione: luce, acqua;
- nel caso in cui i locali vengano concessi a tempo determinato ma con continuità ~~e ad uso esclusivo~~, le spese per energia elettrica aceddotto saranno poste a carico del concessionario sulla base di specifica relazione dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Art. 12 - Variazione della convenzione a seguito modifiche statutarie

L'Amm.ne Com.le si riserva la più ampia facoltà di revocare la concessione, in tutto o in parte, per motivi di pubblico interesse con un preavviso di trenta giorni, senza che il concessionario possa eccepire o pretendere alcunché a qualsiasi titolo.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di variare la presente convenzione nel caso si verificano sostanziali modifiche statutarie del Concessionario .

Art. 13 - Revoca concessione

La presente Concessione potrà essere anche revocata in caso di :

- A) violazione delle norme che la disciplinano ;
- B) utilizzo dei beni oggetto della concessione per usi diversi.

Art. 14 - Rinvio

Per quanto non previsto nella presente convenzione le parti fanno rinvio alle norme del Codice Civile ed alle altre disposizioni di legge, se ed in quanto applicabili.

Art. 15 - Oneri ed effetti fiscali

La presente convenzione sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 26.4.1986, n. 131 così come previsto dall'art. 2/b della parte II della tariffa.

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO DEI LOCALI DISPONIBILI NEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE

Art. 1

Oggetto del disciplinare

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano a tutte le fattispecie di concessione a terzi dell'utilizzo dei locali disponibili appartenenti al patrimonio dell'Ente ovvero dei quali l'Ente abbia comunque la disponibilità in forza di diverso titolo giuridico per lo svolgimento di attività o manifestazioni culturali, turistiche, didattiche, sociali, ricreative, assistenziali, sportive, nel settore della salvaguardia della natura e dell'ambiente purché compatibili con i vincoli previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari e con l'uso cui i beni sono stabilmente destinati.

Art. 2

Valorizzazione delle Associazioni

1. Ai sensi dell'art. 19 del proprio Statuto Il Comune valorizza, nel rispetto della loro autonomia, gli enti e le libere forme associative senza scopo di lucro, nonché le organizzazioni del volontariato operanti nel suo territorio e nell'ambito delle materie di sua competenza, con particolare riguardo a quelle che svolgono prevalentemente la propria attività nei settori della tutela dell'ambiente, dell'assistenza della cultura, dello sport, del turismo e delle attività ricreative, dell'educazione e della protezione civile.

2: Ai soggetti di cui sopra sono garantite agevolazioni per l'accesso alle strutture ed ai servizi comunali, secondo le modalità di cui al presente regolamento e nel rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza ed in relazione all'utilità sociale dell'intervento.

3. Tali agevolazioni sono programmate ed attuate in base ai seguenti criteri:

- a) rispetto della reciproca autonomia;
- b) compatibilità con gli indirizzi generali dell'amministrazione;
- c) capacità di intervento in settori nei quali l'attività della pubblica amministrazione risulti assente o suscettibile di incremento quantitativo o qualitativo;
- d) valorizzazione delle risorse suscettibili di dare origine a sinergie tra l'attività pubblica e privata.

Art. 3

Determinazione degli spazi e locali assegnabili

1. La Giunta Comunale, su relazione dell'ufficio competente, individua e rende noto entro il mese di dicembre dell'anno precedente, i locali disponibili nel patrimonio immobiliare comunale da assegnare in concessione nell'anno di riferimento ai soggetti di cui all'art. 2 per lo svolgimento delle rispettive attività.

2. L'elenco dei locali riporta per ciascuno di essi l'ubicazione, la descrizione sintetica, la destinazione funzionale e l'eventuale canone di concessione, se già determinato, ed altri obblighi connessi con la natura e destinazione del bene.

Art. 4

Modalità di concessione

1: I locali di cui all'art. 3, vengono assegnati in concessione ai soggetti di cui all'art. 2, come segue:

- a) per lo svolgimento di attività e progetti che si configurano come attuazione dei programmi dell'amministrazione debitamente definiti;
- b) per lo svolgimento da parte dei medesimi di attività proprie o per la destinazione a sede sociale, con carattere di continuità;
- c) per lo svolgimento di attività di carattere temporaneo e/o limitato ad un breve ciclo di attività;

2. Per lo svolgimento delle attività di cui alla lettera. a) non è dovuta la corresponsione di canone di concessione, salvo l'eventuale pagamento delle utenze nelle forme e nei limiti stabiliti dal presente regolamento;

3. Per l'utilizzo dei locali di cui alla lettera b) gli assegnatari saranno tenuti al pagamento del corrispondente canone di concessione, oltre alle relative utenze;

4. Per l'utilizzo dei locali di cui alla lett. c) gli assegnatari saranno tenuti al pagamento della corrispondente tariffa.

5. La Giunta Comunale, sentita la competente Commissione Consiliare, in attuazione della vigente normativa finanziaria determina i criteri e la misura per l'applicazione dei canoni concessori, delle tariffe e della compartecipazione alle spese per utenze sulla base dei criteri di cui al presente regolamento.

Art. 5

Durata delle concessioni

1. La durata delle concessioni di cui all'art. 4 comma 1 lettera a) corrisponde al periodo di attuazione del progetto.

2. la concessione di cui all'art. 4 1° comma lett. b) è disciplinata da apposita convenzione il cui schema è allegato al presente atto. La durata massima è di anni 3. Il Comune può, comunque, in qualsiasi momento, per motivi di pubblico interesse, rientrare in possesso dei beni, con preavviso di 30 giorni;

3. La durata delle concessioni di cui all'art. 4 comma 1 lett. c) è fissato in relazione al tipo di attività ed alla proposta di utilizzo del bene;

Art. 6

Presentazione della domanda

1. Stabilite ogni anno e rese note le disponibilità di locali da assegnare in concessione per le finalità di cui alle lettere a) e b) - 1.c dell'art. 4, entro il termine fissato nell'avviso pubblico, i soggetti dovranno presentare apposita richiesta;

2. Le richieste pervenute sono istruite da parte del responsabile del procedimento con le procedure di cui al successivo art. 9. commi 1° e 2°.

3. La concessione è deliberata dalla Giunta Comunale.

Art. 7

Criteri di valutazione delle richieste

1. La concessione di locali ai sensi dell'art. 4 comma 1 lettera a) è effettuata in base ai seguenti criteri di valutazione:

- a) Capacità di attuazione autonoma;
- b) utilizzazione, per lo svolgimento dell'attività, di soci o collaboratori in possesso di professionalità e competenze adeguate alle finalità da raggiungere;
- c) coinvolgimento e integrazione nel progetto di soggetti diversi operanti nel territorio;
- d) precedenti esperienze di attività similari;
- e) capacità tecnico-organizzativa.

2. La concessione di locali ai sensi dell'art. 4 comma 1 lettera b) è effettuata in base ai seguenti criteri di valutazione:

- a) rilevanza del soggetto richiedente, desumibile dall'oggetto sociale, dal numero degli associati e dal grado di rappresentanza di interessi generali o diffusi tra la popolazione.
- b) ambito territoriale di ricaduta dell'attività, in riferimento alle aree territoriali coinvolte ed alla mancanza del tessuto sociale;
- c) richiesta di utilizzo congiunto degli spazi o locali da parte di diversi soggetti con finalità similari;
- d) coinvolgimento dei cittadini interessati nelle attività svolte;
- e) radicamento del soggetto sul territorio, valutato in base al periodo di esistenza, dell'attività svolta negli anni precedenti e di eventuali precedenti rapporti con istituzioni pubbliche locali.
- f) Iscrizione all'Albo Comunale dell'Associazionismo, ai sensi del vigente regolamento, approvato con delibera C.C. n. 36 del 28/4/94

Art. 8

Concessione temporanea

1. Per la concessione all'utilizzo temporaneo e/o occasionale dei locali per le finalità di cui al precedente art. 4 comma 1 lett. c) dovrà essere prodotta istanza, per iscritto, indirizzata al competente responsabile del

procedimento con almeno 15 giorni di anticipo rispetto a quello fissato per l'inizio della manifestazione o attività prevista.

2. Qualora si richieda l'utilizzo dei locali non occorrono licenze o autorizzazioni particolari, il termine è ridotto a 5 giorni. Il responsabile del procedimento valuterà tale rispondenza.

3. La domanda dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- a) Generalità complete del soggetto organizzatore della manifestazione. In presenza di persona giuridica, dovrà essere indicato il nominativo del rappresentante legale;
- b) Indicazione dei locali che si intendono chiedere in utilizzo temporaneo;
- c) Esatta ed analitica indicazione del programma delle attività e/o manifestazioni che vi si intendono svolgere, con specifica di date, orari e dell'eventuale presenza di pubblico;
- d) Esatta indicazione degli eventuali supporti o strutture mobili che si intendono installare, al fine di assicurare l'opportuno svolgimento dell'attività/manifestazione prevista;
- e) Richiesta delle necessarie licenze e/o autorizzazioni qualora ne ricorrano le condizioni di legge;
- f) Indicazione dell'eventuale patrocinio concesso dall'Amministrazione Comunale alla manifestazione o attività.

Art. 9

Procedura per la concessione

1. Il responsabile del procedimento, facendo seguito alla istanza di cui all'art. 8 esperirà una sollecita istruttoria tesa a verificare la completezza dei dati richiesti e l'ottemperanza di tutte le formalità procedurali previste dal presente Regolamento.

2. Egli dovrà quindi accertare che, in relazione alle caratteristiche, all'oggetto ed ai tempi di effettuazione della manifestazione o attività per cui è richiesto l'utilizzo del bene, non sussistano cause di incompatibilità in relazione ai vincoli normativi, urbanistico-architettonici e tecnici, nonché all'uso cui il bene è stabilmente destinato.

3. Qualora si accerti la non sussistenza di cause di incompatibilità il responsabile del procedimento, emanerà un provvedimento di concessione, contenente tutte le necessarie specifiche tecniche per l'utilizzo del bene, con allegate le previste autorizzazioni e/o licenze a norma di legge. Qualora invece sussista alcuna delle cause di incompatibilità e/o inammissibilità della richiesta, a mente del presente regolamento, il responsabile del procedimento provvederà nel termine di giorni 7 dalla presentazione della richiesta ordinaria (ridotto a 3 giorni in caso di richiesta ridotta), ad emanare un provvedimento motivato di diniego, che dovrà essere comunicato agli interessati.

Art. 10

Richieste concorrenti

1. Allorquando per l'utilizzo di uno stesso locale vengano prodotte richieste che, in relazione a date, orari, oggetto e vincoli tecnici si configurino come concorrenti, il responsabile del procedimento accoglierà le domande tenendo presente il seguente ordine di preferenza:

- a) Manifestazioni organizzate dall'Amministrazione Comunale;
- b) Richieste che pervengano da soggetti cui l'Amministrazione Comunale ha concesso il proprio patrocinio;
- c) Richieste che pervengano da Amministrazioni dello Stato o Enti Locali;
- d) Richieste che pervengano da altri Enti Pubblici o di diritto pubblico;
- e) Ordine progressivo di protocollazione delle richieste.

2. L'eventuale provvedimento motivato di diniego, nei confronti delle richieste concorrenti non compatibili, sarà emanato con le modalità di cui al precedente art. 9.

3. Il Sindaco per iniziative di particolare rilievo, potrà derogare con proprio motivato provvedimento l'ordine di prelazione di cui al 1° comma.

Art. 11

Tariffa d'uso - Esonero

1. Il concessionario a seguito dell'istruttoria favorevole di cui all'art. 9 è tenuto prima della manifestazione di pagamento presso l'Ufficio Economato della tariffa prevista fissata dalla Giunta Comunale per l'uso del locale oggetto di concessione.

2. Casi di agevolazione o di esonero dal pagamento della tariffa d'uso sono disciplinati dalle vigenti disposizioni di legge.

3. Nel caso in cui l'Amministrazione Comunale abbia concesso il proprio patrocinio alla manifestazione o attività si rinvia ai fini delle eventuali agevolazioni economiche, al vigente "Regolamento per la concessione di patrocinio e di contributi finanziari".

Art. 12

Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto è fatto rinvio alla legge 07/08/1990, n. 241 e di ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente in materia.

Art. 13

Norma Transitoria

1. In sede di prima applicazione del presente regolamento, sono escluse le strutture relative a:

- Stadi comunali di: Bibbiena capoluogo, Bibbiena Stazione, Soci, Partina;
- Piscina comunale;
- Palatennis
- Bocciofila di Bibbiena

Art. 14

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore alla data di esecutività della relativa deliberazione consiliare di approvazione.